



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 27/10/2020

### FATTO

I ricorrenti riferiscono di aver sottoscritto n. 4 buoni fruttiferi postali, cointestati e con pari facoltà di rimborso, appartenenti alla serie "Q/P" di cui due del valore nominale di Lire 500.000 ed emessi entrambi in data 01/06/1987 e due del valore nominale di Lire 2.000.000, emessi, rispettivamente, in data 11.11.1987 ed in data 21/12/1987. Riferiscono di aver posto i suddetti buoni all'incasso in data 19/03/2020 e di averli riscossi ricevendo una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta in applicazione dei rendimenti riportati a tergo dei titoli. In particolare, riferiscono di avere ricevuto per i due buoni da Lire 500.000 l'importo di euro 3.300,16 cadauno e per i due buoni di Lire 2.000.000 l'importo di euro 11.077,21 cadauno e dunque per importi nettamente inferiori rispetto alla tabella dei rendimenti riportati a tergo dei titoli. In realtà, i rimborsi dovuti, come previsto da detta tabella, al netto della ritenuta fiscale, dovevano ammontare per i buoni da Lire 500.000 ad euro 5.451,87 cadauno e per i buoni di Lire 2.000.000 ad euro 19.409,77 cadauno con una differenza complessiva in loro favore di euro 20.968,54. L'importo riscosso non risulta corretto, in quanto, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, specificando che tale ulteriore importo dovuto loro deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, ovvero di Lire 516.300 per i buoni di Lire 2.000.000 e di Lire 129.975 per i buoni di Lire 500.000, per ogni successivo bimestre a quello di emissione secondo le indicazioni originariamente stampate a tergo dei titoli in parola. Alla luce delle precedenti considerazioni, i ricorrenti



riferiscono di aver interpellato l'intermediario nel mese di aprile 2018, prima di riscuotere i buoni, verificando a seguito di un controllo che i rendimenti comunicati erano nettamente inferiori rispetto a quelli attesi. Procedevano, comunque, a riscuotere i buoni e, successivamente alla riscossione, proponevano formale reclamo in data 11.2.2020 specificando che le somme incassate erano da intendersi a titolo di acconto, richiedendo inoltre la liquidazione dei titoli secondo quanto indicato sugli stessi ma tale reclamo non veniva riscontrato dall'intermediario. Chiedono, pertanto, all'Arbitro di riconoscere per gli anni dal 21° al 30° anno il loro diritto ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei titoli oggetto del presente ricorso e conseguentemente come dovuto l'importo di euro 20.968,54.

Costitutosi, la resistente precisa che i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. Al momento del rilascio, sul buono è stato apposto il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni. La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5%, e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno al 30° anno (12%). Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. L'art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P", su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. I titoli, oggetto di ricorso, appartengono alla serie "Q" e sono stati rilasciati, utilizzando il modulo della precedente serie "P" e presentano due timbri, uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco, recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie di emissione. Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie "P", apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ritiene, pertanto, infondata la domanda dei ricorrenti, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita ad una serie "P" e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti che appartengono alla serie "Q". Precisa, infine, che il rendimento dei buoni in questione non cambia dal 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione che, dal 20° anno è semplice mentre sino al 20° anno è composto.

In sede di repliche, i ricorrenti, nel contestare la ricostruzione operata dalla resistente, ribadiscono che la convenuta non ha applicato i rendimenti posti a tergo dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno rimasti immutati e, nel confutare le argomentazioni riportate dall'intermediario, insistono quindi nell'accoglimento delle proprie richieste.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

**DIRITTO**

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 4 buoni fruttiferi ordinari con scadenza trentennale, tutti emessi nel corso del 1987 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano il documento di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". I ricorrenti allegano copia fronte/retro dei titoli. Dall'esame dei buoni in contestazione, risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" per i primi venti anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal 20° anno al 30° anno. In relazione a tali buoi, i ricorrenti chiedono il riconoscimento dei rendimenti riportati sui titoli – propri della serie "P"- per il periodo dal 21° anno al 30° anno, per un importo complessivo notevolmente più alto e, pur non allegando lo sviluppo dei calcoli, quantifica in ricorso complessivamente pari ad euro 20.968,54. L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente e, dunque, anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate cosicché ai ricorrenti andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12% come indicato nelle tabelle.

In proposito, questo Arbitro richiama la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.) , diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". In definitiva, conformemente all'indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando – come nel caso in esame – questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative". In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere con riguardo ai BFP della serie "Q/P", il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei n.4 buoni emessi nel 1987, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, va accolta.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO